

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1957)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 21 marzo 1962 (V. Stampato n. 1101)

**d'iniziativa dei deputati CAPPUGI, ZANIBELLI, TRUZZI, BERRY, TROISI, AMODIO
e BIANCHI Gerardo**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 marzo 1962*

Esenzione dall'imposta di soggiorno a favore degli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattie e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono esenti dall'imposta di soggiorno di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e successive modificazioni, gli assistiti dagli Istituti di assicurazione malattie e dagli Enti di previdenza ed assistenza sociale, quando, ovunque ricoverati, le spese di ricovero e di cura siano comunque corrisposte dai predetti Istituti o Enti.